

Associazione SIMITU
per i diritti dei pazienti
affetti da lesioni croniche
cutanee - Onlus

REGOLAMENTO

(approvato il 12 Novembre 2012)

Art.1 – Scopo del Regolamento

Il presente Regolamento integra lo Statuto della Associazione SIMITU che all'art. 3 espressamente lo prevede ed è operativo in quanto approvato dall'Assemblea dei Soci .

Art.2 – Attività societaria e formativa.

Il CD nazionale può procedere alla realizzazione di momenti formativi e divulgativi attraverso la realizzazione di congressi, convegni, tavole rotonde e quant'altro sia necessario. Queste possono essere organizzate in forma diretta e/o stipulando contratti con società, anche profit, che operano nel settore della formazione, della divulgazione scientifica e della promozione sociale.

Inoltre può costituire sinergie su specifici aspetti con altre organizzazioni pubbliche e private per il raggiungimento degli obiettivi statuari preferibilmente su un livello nazionale ed internazionale.

Le iniziative possono essere realizzate in qualsiasi città italiana ed europea senza nessun tipo di vincolo.

L'Associazione può dotarsi di una segreteria organizzativa in forma diretta su base volontaria e/o stipulando una convenzione con una o più società esterne per la gestione di tutti gli affari interni, incluso il rapporto con le sezioni regionali.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione può istituire un proprio ufficio legale su base volontaria e/o convenzionarsi con studi legali.

La decisione di agire per vie legali è un compito esclusivo del CD nazionale

Per tutte le attività societarie, di qualsiasi ordine e grado, svolte su base volontaria si prevede il rimborso delle spese sostenute. E' facoltà del socio non procedere alla richiesta del rimborso.

L'Associazione deve dotarsi di un proprio conto corrente bancario e/o postale a firma congiunta del Presidente Nazionale e del Tesoriere Nazionale in carica.

Art.3 – Consiglio Direttivo Nazionale

I ruoli permanenti in cui è articolato il Consiglio Direttivo (CD) sono esclusivamente quelli previsti dallo statuto. Il CD può articolarsi in sezioni e/o settori, in base a specifiche esigenze operative proposte dal Presidente Nazionale ed approvate dal CD.

Il CD può procedere, in qualsiasi momento, allo scioglimento della sezione e/o settore e/o alla loro rimodulazione cambiando parzialmente o totalmente i suoi componenti e/o il suo responsabile. I componenti delle sezioni e/o settori di lavoro possono essere anche soci non membri del CD. La responsabilità è affidata ad un membro del CD nazionale. Solo in casi eccezionali, Il Presidente Nazionale, sentito il parere del CD e della conferenza dei Presidenti delle sezioni regionali, può affidare la responsabilità di una sezione e/o di un settore di lavoro ad un socio non componente del CD.

Al CD spetta il compito di realizzare le linee di indirizzo approvate dall'Assemblea dei delegati, oltre a quelle previste dallo statuto. Inoltre deve vigilare sull'attività delle sezioni regionali per rendere la loro azione la più omogenea possibile. Questo obiettivo può essere perseguito anche attraverso l'adozione di specifici provvedimenti.

Art.4 – Assemblea dei delegati

L'assemblea dei delegati è l'organo sovrano dell'Associazione. Viene convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno. All'assemblea spetta il compito di approvare la relazione del Presidente sulle attività svolte nell'anno precedente ed indicare le linee programmatiche per l'anno successivo. Approva il bilancio consuntivo e quello preventivo. Elege i membri del CD nazionale.

I delegati all'Assemblea nazionale vengono eletti annualmente dalle Assemblee regionali in rapporto di 1 delegato ogni 50 iscritti. Il numero degli iscritti viene certificato annualmente dal CD nazionale.

Il sistema delle deleghe può avvenire solo tra delegati di una stessa regione nella misura massima di due deleghe per socio delegato. Il sistema della delega non è valido tra delegati di varie sezioni regionali.

Art.5 – Conferenza dei Presidenti regionali

La conferenza dei presidenti regionali viene convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno. Alla conferenza spetta il compito di valutare ed indicare, al Consiglio Direttivo, che le fa proprie, le linee strategiche per realizzare degli obiettivi programmatici decisi dall'Assemblea nazionale dei delegati.

Art.6 – Assemblea regionale

L'Assemblea regionale viene convocata al meno una volta all'anno dal Presidente regionale. Indica la forma organizzativa in cui la sezione regionale deve essere articolata. In nessun caso la gestione operativa di una sezione regionale può essere di tipo monocratico. Indipendentemente dalla forma organizzativa che si intende adottare, questa deve sempre prevedere la figura del tesoriere. Elege i delegati nazionali. Elege il Presidente ed eventualmente altri componenti in ruoli autonomamente stabiliti. Inoltre, all'assemblea spetta il compito di approvare la relazione del Presidente regionale sulle attività svolte nell'anno precedente ed indica le linee programmatiche per l'anno successivo, nel rispetto di quelle nazionali. In nessun caso una iniziativa regionale pubblica può essere in contrasto con le decisioni assunte dalla Assemblea nazionale dei delegati e dal Consiglio Direttivo nazionale. Approva il resoconto di cassa presentato dal tesoriere della sezione regionale. La relazione consuntiva e quella programmatica devono essere obbligatoriamente trasmesse al Presidente nazionale. Il resoconto di cassa, con la documentazione contabile allegata, deve essere obbligatoriamente trasmesso al Tesoriere nazionale dell'Associazione. L'Assemblea regionale non approva nessun tipo di bilancio, ma esclusivamente il consuntivo di cassa. Nell'Assemblea regionale, al momento del voto, è permesso il sistema della delega nella misura di due deleghe per ogni socio. Durante le votazioni la verifica dei poteri viene effettuata da 3 soci indicati dall'assemblea in apertura di seduta. La commissione così composta verifica i poteri e stila il verbale di seduta che deve essere obbligatoriamente trasmesso al Presidente nazionale.

Nel caso in cui, attraverso gli atti trasmessi e/o altra documentazione, si dovessero riscontrare violazioni dello statuto e del presente regolamento, il presidente nazionale o un suo delegato convoca il presidente della sezione regionale chiedendo i motivi di tale violazione. Il Presidente Nazionale procede alla revoca delle decisioni adottate e procede alla convocazione di una nuova assemblea regionale dei soci. Inoltre, sentito il parere del CD nazionale, può adottare provvedimenti disciplinari. I provvedimenti adottabili sono: ammonimento – sospensione temporanea dal ruolo ricoperto - revoca definitiva dal ruolo ricoperto - espulsione dall'associazione.

Art.7 – Elezioni Presidente Sezione Regionale

Possono candidarsi alla carica di Presidente tutti i soci regolarmente iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di convocazione dell'Assemblea regionale. I soci che intendono candidarsi a tale carica devono, entro 90 giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea regionale, inviare obbligatoriamente il loro curriculum vitae al CD nella persona del Presidente nazionale per il parere vincolante sulla loro candidabilità.

Il parere del CD deve pervenire al candidato entro 60 giorni dalla data dell'Assemblea. Vale la regola del silenzio-assenso.

Art.8 - Sezioni Regionali

Le sezioni regionali hanno la possibilità di organizzare autonomamente momenti divulgativi e formativi, nel rispetto delle linee programmatiche indicate dall'Assemblea nazionale dei delegati e/o del CD nazionale. Queste non possono in maniera assoluta sovrapporsi ad iniziative di livello nazionale. Inoltre possono costituire sinergie con istituzioni pubbliche e private esclusivamente su base regionale, senza l'impegno di oneri finanziari e sempre nel rispetto degli obiettivi statutari. Le sezioni regionali non possono stipulare nessun tipo di contratto e/o convenzione che prevede degli impegni finanziari, ad eccezione di quelli espressamente autorizzati dal Presidente nazionale, sentito il parere vincolante del CD.

Il rappresentante legale dell'Associazione in nessun caso e per nessuna motivazione risponde di eventuali contratti e/o convenzioni che prevedono un impegno finanziario, stipulati in violazione del presente articolo. Questi pertanto sono da considerarsi nulli.

La sezione regionale deve dotarsi di un proprio conto corrente bancario e/o postale a firma congiunta del Presidente Regionale e del Tesoriere Regionale in carica.

Art.9 - Attività Regionali

Il finanziamento delle attività regionali previste di cui all'art.8 dovrà avvenire esclusivamente con i fondi propri della sezione regionale e/o con finanziamento ad hoc da parte di enti pubblici o privati e/o altri soggetti finanziatori. Eventuali debiti contratti dal Presidente della sezione regionale restano esclusivamente a carico del contraente. Eventuali utili derivanti azioni di promozione e/o formazioni e/o divulgazione verranno così ripartiti: il 30% dovrà essere accreditato sul C/c nazionale dell'Associazione ed 70% dovrà essere accreditato sul c/c della sezione regionale.

Art. 10 – Soci ordinari

Il CD procede alla elaborazione del modulo di richiesta di iscrizione e alla tessera di socio che dovranno essere adottati da tutte le sezioni regionali. La domanda deve essere indirizzata al Presidente della sezione regionale di residenza. Nel caso pervenga alla sede nazionale dell'associazione questa verrà inviata alla sezione regionale di appartenenza. Nel caso in cui la sezione regionale di appartenenza non è costituita si procede comunque all'iscrizione del socio.

La quota di iscrizione è stabilita esclusivamente dal CD nazionale. Per nessuna ragione il Presidente di una sezione regionale può modificare la quota di iscrizione. Le quote di iscrizione devono essere versate sul c/c della sezione regionale.

A cadenza trimestrale deve essere trasmessa, dal Presidente della sezione regionale al Presidente nazionale, la lista dei nuovi soci.

Il 50% delle relative quote d'iscrizione dovrà essere accreditato, alla stessa scadenza, sul c/c nazionale dell'Associazione.

Entro il 31 gennaio il CD deve provvedere a certificare, ad ogni Presidente regionale, il numero esatto dei propri iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente, con il relativo numero di delegati da eleggere.

Art. 11 – Soci benemeriti

Procedure identiche a quelle previste all'art.9 del presente regolamento. Mentre la quota di iscrizione è pari alla quota di socio ordinario moltiplicato per 5.

Art. 12 – Web

L'Associazione potrà dotarsi di un proprio sito web. Non è consentito alla sezioni regionali di dotarsi di un proprio sito. E' consentita la sponsorizzazione del sito da parte di aziende e/o istituzioni pubbliche e/o private.